

**ELENCO REATI PRESUPPOSTO DELLA  
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ  
EX D. LGS. 231/2001**

**LUSAN S.R.L.**

**Residenza per Anziani**

**Via del Poggio Laurentino, 2 – 00144 Roma**

**REV 15/09/2021**

## **1 PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO (ART. 25)**

Il reato di **corruzione per un atto d'ufficio** (art. 318 c.p.) sanziona la condotta del pubblico ufficiale<sup>1</sup> (o dell'incaricato di pubblico servizio<sup>2</sup> che rivesta la qualità di pubblico impiegato, art.320 c.p. **corruzione di persona incaricata di pubblico servizio**) il quale, per compiere un atto del suo ufficio<sup>3</sup>, riceva per sé o per un terzo una retribuzione in denaro o in altra utilità, non dovutagli o ne accetti la promessa. Il comma secondo prevede un aumento di pena laddove la retribuzione abbia ad oggetto un atto d'ufficio già compiuto.

\*

Nel delitto di cui al successivo art. 319 c.p. (**corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**<sup>4</sup>) è sanzionata la condotta del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio, anche se non rivesta qualità di pubblico impiegato, art. 320 c.p. **-corruzione di persona incaricata di pubblico servizio-**) che riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa, per ritardare o aver ritardato, oppure per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio. Nel caso in cui la «retribuzione» abbia ad oggetto la stipulazione di contratti nei quali sia interessata la pubblica amministrazione cui il pubblico ufficiale appartiene o il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni, l'art. 319 *bis* (**circostanze aggravanti**) dispone che la pena sia aumentata. \*

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 357 c.p. «Nozione di pubblico ufficiale»: *«Sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.*

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 358 c.p. «Nozione di persona incaricata di pubblico servizio»: *«Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».*

Pertanto, l'elemento discriminante la qualificazione soggettiva o meno di "incaricato di un pubblico servizio" non è rappresentato dalla natura giuridica dell'ente cui il soggetto appartiene, ma dalle funzioni effettivamente affidategli, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale. Poiché non è la natura giuridica del soggetto, ma l'attività in concreto svolta, anche i soggetti privati possono svolgere una pubblica funzione (es.: una Banca svolge attività della sfera pubblica allorché, quale delegata dell'Amministrazione finanziaria, si occupa della riscossione tributi rilasciando la relativa certificazione).

<sup>3</sup> Devesi intendere atto d'ufficio un atto legittimo, conforme ai doveri e rientrante nella competenza del p.u., che derivi dalla sua appartenenza all'ufficio pubblico, o che sia di competenza dell'ufficio cui appartiene anche se non sia devoluto alle sue specifiche mansioni purché possa compierlo direttamente o far sì che venga compiuto; occorre peraltro che l'atto costituisca concreto esercizio di poteri inerenti all'ufficio. Può trattarsi di un qualsiasi comportamento materiale in rapporto di causalità con la retribuzione non dovuta, purché il p.u. si trovi, per ragioni del suo ufficio, nella concreta possibilità di compiere l'atto per il quale ha accettato la retribuzione. Il reato si perfeziona allorché un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (che rivesta la qualifica di pubblico impiegato), per compiere un atto del suo ufficio, riceva una retribuzione in denaro o altra utilità o ne accetti la promessa

<sup>4</sup> Devesi intendere per atto contrario ai doveri d'ufficio qualsiasi comportamento del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio in contrasto con norme giuridiche o in violazione dei doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà.

L'art. 319 ter c.p. disciplina l'ipotesi di **corruzione in atti giudiziari**, che si perfeziona se le fattispecie corruttive di cui agli artt. 318 e 319 c.p. sopra illustrate sono commesse per favorire una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

\*

L'art. 321 c.p. (**pene per il corruttore**), infine, dispone che le stesse pene stabilite dagli art. 318 comma 1, 319, 319 bis 329 ter e 320 (relativamente alle ipotesi di cui agli articoli appena citati) si applichino anche «*a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità*».

Pertanto, in virtù dell'estensione dei soggetti attivi operata dalla norma, sia le fattispecie corruttive proprie (per «*atto contrario ai doveri d'ufficio*»), che quelle improprie (per un atto «*atto d'ufficio*»), comportano la responsabilità penale anche del corruttore e, sussistendone i presupposti, la responsabilità amministrativa per la Società (oltre che penale per l'autore del reato).

\*

L'ipotesi delittuosa di cui all'art. 322 c.p. (**istigazione alla corruzione**), si realizza, a differenza delle precedenti, allorché taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, il quale rifiuti, denaro o altra utilità non dovuti per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero per indurlo a compiere un atto contrario ai suoi doveri.

\*

A differenza dei reati sopra esaminati, l'art. 317 c.p. (**concussione**) disciplina l'ipotesi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, con abuso delle proprie qualità o dei propri poteri, costringa taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità a sé o ad un terzo. Non sussiste, per la presente fattispecie, l'estensione della pena al soggetto concusso, in quanto la sua volontà risulta viziata, condizionata dalla costrizione.

\*

L'art. 319 quater c.p. punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando delle proprie qualità o dei propri poteri, induce taluno a promettere indebitamente denaro o altra utilità a sé o ad un terzo. In tali casi è punita altresì la condotta di chi effettua la dazione o la promessa.

\*

Le disposizioni di cui all'art. 322 bis c.p. (**peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di altri Stati**) estendono l'ambito di applicazione degli artt. 313, 318, 319 320 e 322 c.p. ai soggetti elencati.

\*

Inoltre, l'art. 25 prevede la punibilità dell'ente per la fattispecie di cui all'art. 346 bis (**traffico di influenze illecite**), che sanziona "chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri". Alla stessa pena soggiace colui che indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

\*

Infine, in data 15 luglio del 2020 è stato pubblicato sulla G.U. serie generale (n. 177) il decreto legislativo, 14 luglio 2020, n. 75, con cui, in attuazione della legge di delega, 4 ottobre 2019, n. 117, e recependo quanto previsto nella direttiva (UE) 2017/1731 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio del 2017, il legislatore ha apportato diverse modifiche sia nel codice penale, che in altre norme giuridiche, in materia di lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione. È stata quindi estesa la responsabilità degli enti ai seguenti reati, a condizione che "*il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea*":

- **peculato** (art 314 comma 1 c.p.), che punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla pubblica Amministrazione, se ne appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri;
- **peculato mediante profitto dell'errore altrui** (art 316 c.p.) che punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità;
- **abuso d'ufficio** (art. 323 c.p.) che punisce, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

## 1.1 Sanzioni Previste

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
-------	---------------------	-----------------------

<p>Corruzione per atto d'ufficio (art. 318 c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 3, c.p.).</p> <p>Traffico d'influenze illecite (art. 346 bis)</p> <p>Peculato, Peculato mediante profitto dell'errore altrui e abuso d'ufficio, qualora il fatto leda gli interessi finanziari dell'Unione Europea</p>	<p>Fino a 200 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.)</p>	
<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1, c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione (ipotesi di cui all'art. 322, commi 2 e 4, c.p.)</p>	<p>Da 200 a 600 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.)</p>	<p>Per una durata massima fino a 7 anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'interdizione all'esercizio delle attività;</li> <li>- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) aggravata ex art. 319-bis c.p., quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità</p> <p>Corruzione in atti giudiziari se dal fatto deriva ingiusta condanna (art. 319-ter, comma 2, c.p.)</p> <p>Concussione (art. 317 c.p.)</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</p>	<p>Da 300 a 800 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.)</p>	<p>Per una durata massima fino a 7 anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

## 1.2. Case study

Reato	Esempi
Concussione (art. 317 c.p.)	L'apicale della Società, al fine di danneggiare un competitor, concorda con un pubblico ufficiale di ricattare l'impresa concorrente
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)	L'apicale della Società, al fine di ottenere un'accelerazione nel rilascio di una concessione, ai fini corruttivi assume un parente del pubblico ufficiale responsabile del procedimento oppure sceglie un fornitore indicato dal pubblico ufficiale.
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)	Un apicale della Società, al fine di evitare la contestazione di una violazione tributaria, durante l'attività ispettiva consegna del denaro al funzionario dell'agenzia delle entrate.
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)	Un apicale della Società esegue un atto di liberalità a favore di un giudice affinché emetta una sentenza in favore dell'ente.
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319quater)	Un apicale della Società, indotto dal funzionario dell'Agenzia delle entrate durante l'attività ispettiva, promette a quest'ultimo denaro per evitare il prolungarsi ingiustificato della stessa.
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	Un apicale della Società consegna del denaro al soggetto incaricato di Poste Italiane affinché non recapiti le cartelle esattoriali
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	Un dipendente della Società offre – senza esito -somme di denaro o altre utilità all'ispettore dell'ASL affinché non rilevi l'omessa formazione obbligatoria dei dipendenti ex 81/08
Traffico di influenze illecite (art. 346 bis)	Un dipendente della Società offre somme di denaro o altre utilità ad un soggetto che si presenta come intermediario di un pubblico ufficiale, finalizzate ad aggiudicarsi un appalto, senza che tuttavia il presunto intermediario abbia alcun contatto col pubblico ufficiale
Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)	Un dipendente della Società offre somme di denaro o altre utilità ad un funzionario dell'UE al fine di aggiudicarsi una gara europea

## 2 INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES)

L'originaria introduzione di questa norma è stata dovuta all'atto di ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice

di procedura penale. Il reato di **induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-bis c.p.) aveva, prima della Legge 116/09, rilevanza in materia di responsabilità amministrativa solo se qualificabile come reato transnazionale (*vedi infra*). Oggi, a seguito della Legge 116/09, assume una rilevanza autonoma come reato di specie.

Il reato in oggetto è rubricato, nel codice penale, tra i reati "contro l'amministrazione della giustizia", quei reati cioè il cui carattere specifico non li rende come genericamente contemplati tra i reati contro la pubblica amministrazione.

Ed è proprio questo carattere di specialità rispetto ai reati analizzati nel paragrafo precedente che rende la sua analisi separata e successiva rispetto ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

## 2.1 Sanzioni Previste

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377- bis c.p.)	Fino a 500 quote	Nessuna

## 2.2 Case study

Reato	Esempio
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).	Un dirigente offre del denaro ad un preposto alla sicurezza ex D.Lgs.n.81/08 della società indagato per uno dei reati presupposto in materia infortuni sul lavoro, per avvalersi della facoltà di non rispondere innanzi al giudice del dibattimento, o per dichiarare il falso.

## 3 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 24)

Si integra la fattispecie delittuosa di cui all'art. 316 *bis* c.p. (**malversazione a danno dello Stato**) in tutti quei casi in cui, finanziamenti, sovvenzioni o contributi ottenuti da parte dello Stato, di altro Ente pubblico o della CE, al fine di «*favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse*» non vengano destinati a tale scopo. Il delitto in esame si perfeziona anche se viene distratta per altri fini, solo una parte dei fondi

ricevuti, così come potrebbe accadere laddove parte del finanziamento destinato ad un corso di formazione comunque realizzato, venisse diversamente impiegata.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva dell'impiego, non con l'ottenimento dei fondi, questo può concretarsi anche con riferimento a finanziamenti ricevuti in passato.

Come nei casi sopra illustrati, alla responsabilità penale della persona fisica può affiancarsi la responsabilità amministrativa dell'ente se l'autore del reato, soggetto apicale o subordinato, abbia agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

\*

Oltre che alla diversa destinazione di erogazioni, il codice penale ed il D. Lgs 231/2001 fanno conseguire responsabilità, rispettivamente, penale ed amministrativa anche al fatto di chi indebitamente consegue per sé o per terzi contributi, mutui agevolati, finanziamenti o «*altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate*» da parte dello Stato, di altri Enti pubblici, o della CE, «*mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute*» (art. 316 *ter* c.p., **indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**).

Occorre evidenziare che, per l'integrazione del delitto in esame, è necessaria e sufficiente la semplice presentazione od utilizzo di documenti o dichiarazioni falsi o attestanti fatti non veri, oppure l'omissione di dovute e necessarie informazioni.

Il reato si differenzia dalla malversazione in quanto quest'ultima presuppone una legittima erogazione del contributo ed un'illegittima (ed illecita) sua destinazione, mentre nel delitto in argomento l'illegittimità (e l'illiceità) sono *ab origine*, postulando la norma un'illegittima (ed illecita) percezione dell'erogazione.

\*

Nell'ipotesi in cui, invece, alla presentazione o all'utilizzo di documenti o dichiarazioni falsi o attestanti fatti non veri, oppure all'omissione di dovute e necessarie informazioni, si dovesse accompagnare un *quid pluris* atto ad integrare artificio o raggiri, verrebbero ad integrarsi le fattispecie di cui agli artt. 640, comma II, c.p. (**truffa -aggravata rispetto alla truffa semplice- ai danni dello Stato, di altro ente pubblico o della CE**) e 640 *bis* c.p. (**truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**). Entrambi i reati si perfezionano allorché il soggetto attivo, a mezzo di artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procuri a sé o altri un ingiusto profitto con altrui danno, ma mentre il primo, nella fattispecie che interessa ai fini del D. Lgs. 231/2001, attiene all'ipotesi in cui il fatto sia commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico o con il pretesto di ottenere per taluno l'esonero dal servizio militare, il secondo prevede un aumento di pena se il delitto di cui all'art. 640 c.p. concerne finanziamenti, mutui agevolati, contributi o altre erogazioni del medesimo tipo, comunque denominate, da parte sempre dello Stato, di altri enti pubblici o della CE. Anche nei due casi ora delineati, parallelamente alla responsabilità penale dell'autore del reato, la legge stabilisce la



responsabilità amministrativa dell'ente, ovviamente in presenza dei citati presupposti della commissione del delitto nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso da parte di un soggetto in posizione apicale o subordinata.

Il delitto di **frode informatica** (art. 640 *ter* c.p.) è contemplato nel novero dei reati che comportano la responsabilità dell'Ente parallelamente alla responsabilità del suo autore materiale solo se commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (e comporta una circostanza aggravante la pena stabilita per l'ipotesi base). Lo stesso si perfeziona allorché il soggetto agente ottenga un ingiusto profitto con altrui danno mediante l'alterazione di un sistema informatico o telematico o l'intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in tali sistemi o ad essi pertinenti. L'abuso della qualità di operatore di sistema è circostanza aggravante.

\*

Il delitto di **frode nelle pubbliche forniture** (art. 356 c.p.) sanziona "chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità".

### 3.1 Sanzioni Previste

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis, c.p.) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.) Truffa commessa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche 640 <i>bis</i> c.p. Frode informatica commessa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.) Frode nelle pubbliche forniture (356 cp)	Fino a 500 quote  Da 200 a 600 quote se profitto di rilevante entità, ovvero se il danno derivato è di particolare gravità	<ul style="list-style-type: none"> <li>- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

### 3.2. Case study

Reato	Esempi
Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)	La società riceve fondi ricevuti per scopi di formazione del personale dipendente che vengono utilizzati per coprire le spese di corsi già effettuati autonomamente dalla Società.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.)	L'apicale della Società, affinché quest'ultima possa beneficiare dello sconto denominato "oscillazione per prevenzione", dichiara falsamente all'INAIL di aver deve aver effettuato nell'ultimo anno interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro
Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1 c.p.)	L'apicale della Società, affinché quest'ultima possa beneficiare dello sconto denominato "oscillazione per prevenzione", documenta falsamente all'INAIL di aver deve aver effettuato nell'ultimo anno interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	La società vince un appalto pubblico attraverso l'attestazione di falsi requisiti
Frode nelle pubbliche forniture	La società, dopo aver regolarmente vinto un appalto, fornisce con frode servizi diversi da quelli pattuiti

#### **4 FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART 25-BIS)**

Ai sensi dell'art. 453 c.p. (**falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate**), sono punibili le ipotesi di contraffazione di monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; di alterazione di monete genuine, dando ad esse l'apparenza di un valore superiore; di introduzione nello Stato o detenzione o spendita o messa in circolazione, di concerto con chi ha eseguito la contraffazione o l'alterazione, o con un intermediario, di monete contraffatte o alterate; di acquisto o di ricezione di monete contraffatte o alterate da chi le ha falsificate o da un intermediario, al fine di metterle in circolazione. \*

L'art. 454 c.p. (**alterazione di monete**) punisce l'alterazione di monete in modo tale da scemarne il valore, o rispetto alle monete così alterate, la commissione di alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 dell'articolo precedente. \*

Il successivo art. 455 c.p. (**spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate**) sanziona, al di fuori dei casi di cui ai due articoli precedenti, l'introduzione nello Stato, l'acquisto o la detenzione di monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, la spendita o la messa in circolazione delle stesse. \*

Laddove la spendita o la messa in circolazione di monete alterate o contraffatte sia commessa da chi le ha ricevute in buona fede, l'art. 457 c.p. (**spendita di monete falsificate ricevute in buona fede**) prevede una pena inferiore. \*

L'art. 459 c.p. (**falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati**) prevede l'equiparazione (ma con riduzione di pena) della contraffazione o alterazione, della introduzione nel territorio dello Stato, o dell'acquisto, o detenzione e messa in circolazione di monete alla contraffazione o alterazione e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in

circolazione di valori di bollo (carta bollata, marche da bollo, francobolli ed altri valori equiparati a questi da leggi speciali) contraffatti.

\*

Per l'art. 460 c.p. (**contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo**), è sanzionabile la contraffazione di carta filigranata, l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di carta filigranata contraffatta.

\*

E' punita altresì ai sensi dell'art. 461 c.p. (**fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata**) la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di filigrana e strumenti destinati alla contraffazione o all'alterazione di monete, valori di bollo o carta filigranata.

\*

L'art. 464 c.p. (**uso di valori di bollo contraffatti o alterati**), infine, sanziona la condotta di chi, pur non essendo concorso nella contraffazione o alterazione, faccia uso di valori di bollo contraffatti o alterati. \*

Il reato di **contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali** (art. 473 c.p.) sanziona la condotta di chi ha contraffatto o alterato un marchio nazionale od estero, ovvero senza essere concorso nella contraffazione o alterazione ha fatto uso di tali marchi.

Si ha contraffazione quando il marchio copiato riproduce nei suoi elementi essenziali il marchio registrato in modo tale da creare confusione nel pubblico sulla provenienza del prodotto.

Si ha, invece, alterazione, quando il marchio contraffatto si presenta come imitazione di quello genuino aggiungendo od eliminando elementi marginali.

Il reato di **introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi** (art. 474 c.p.) sanziona chiunque introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchi contraffatti o alterati.

Il reato sanziona, dunque, chi detiene per vendere e chi pone in vendita merce con marchi contraffatti. Per realizzare il reato non è necessario che l'agente compia concrete trattative per la vendita della merce, essendo sufficiente che abbia coscienza di detenere cose contraffatte destinate alla vendita.

#### 4.1 Sanzioni Previste

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
-------	---------------------	-----------------------

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)	- Da 300 a 800 quote	Per le ipotesi di cui agli artt. 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473, 474, tutte le sanzioni interdittive per un periodo non inferiore a 3 mesi e fino ad un massimo di 12
Alterazione di monete (art. 454 c.p.)	- Da 100 a 500 quote	
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)	- Da 300 a 800 quote (ridotte da un terzo alla metà se riferite all'art. 454)	
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)	- Da 100 a 200 quote	
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)	- Da 100 a 333,33 quote	
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)	- Da 100 a 500 quote	
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)	- Da 100 a 500 quote	
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, c. 2, c.p.)	- Da 100 a 200 quote	
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, c. 1, c.p.)	- Da 100 a 300 quote	
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)	- Da 100 a 500 quote	
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	- Da 100 a 500 quote	

## 5 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS 1)

Il reato di **turbata libertà dell'industria o del commercio** (art. 513 c.p.) sanziona la condotta di chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero utilizzi mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

\*

L' **illecita concorrenza con minaccia o violenza** (art. 513-bis c.p.) si configura quando chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

L'illecita concorrenza rilevante penalmente richiede che l'illiceità derivi da un atto di minaccia o violenza, ipotesi completamente distinta dalla responsabilità a titolo di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c., presuppone che l'imprenditore si sia avvalso di un mezzo, non soltanto contrario ai principi della correttezza professionale, ma anche idoneo a danneggiare l'altra azienda.

\*

Il reato di **frode contro le industrie nazionali** (art. 514 c.p.) sanziona la condotta di chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un danno all'industria nazionale.

Il reato di **frode nell'esercizio del commercio** (art. 515 c.p.) si configura quando nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, si consegna all'acquirente una cosa mobile per altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

La differenza tra le ipotesi di frode appena esaminate risiede nella distinzione del soggetto offeso.

Quando la frode consiste nel porre in vendita o mettere altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine si perfeziona il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.). Per sostanze genuine devono intendersi le sostanze non alterate. \*

Il reato di **vendita di prodotti industriali con segni mendaci** (art. 517 c.p.) sanziona la condotta di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Il reato di **fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** (art. 517-ter c.p.) sanziona la condotta di chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

E' sanzionata anche la **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari**. (art. 517-quater c.p.).

## 5.1 Sanzioni Previste

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
-------	---------------------	-----------------------

<p>Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)</p> <p>Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513bis, c.p.)</p> <p>Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)</p> <p>Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)</p> <p>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)</p> <p>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)</p> <p>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517ter, c.p.)</p> <p>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517quater, c.p.)</p>	<p>Da 100 a 500 quote</p>	<p>Solo per le ipotesi di "Illecita concorrenza con minaccia o violenza" e "Frodi contro le industrie nazionali", per un periodo non inferiore a 3 mesi e fino ad un massimo di 24 mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'interdizione all'esercizio delle attività;</li> <li>- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
---	---------------------------	--

## 6 DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (25-QUATER)

Numerose sono le ipotesi di delitti con finalità di terrorismo o di eversione all'ordine democratico richiamate dal Decreto che, per ragioni di sintesi, non verranno in questa sede esaminate, limitandoci a segnalare in via del tutto generale come detti reati mirino a colpire sia il terrorismo interno sia, soprattutto, il fenomeno del terrorismo internazionale.

Ci si limita ad evidenziare che, ai sensi dell'art. 25-*quater* del Decreto, si prevede ai commi 1-3, l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive «*in relazione alla commissione di delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*». La norma dispone inoltre che «*se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3*» (comma 4) e che «*le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo*».

### 6.1 Sanzioni Previste

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
-------	---------------------	-----------------------

<p>In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale (dagli artt. 270bis a 270sexies, dagli artt. 280 a 280bis, art. 289bis, art. 302 c.p.) e dalle leggi speciali: se il delitto è punito con pena della reclusione inferiore a 10 anni</p>	<p>Da 200 a 700 quote</p>	<p>Per una durata non inferiore a un anno, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma</p>
<p>In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale (dagli artt. 270bis a 270sexies, dagli artt. 280 a 280bis, art. 289bis, art. 302 c.p.) e dalle leggi speciali: se il delitto è punito con pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo</p>	<p>Da 400 a 1000 quote</p>	

## 7 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER)

L'inclusione dei delitti in oggetto tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti è stata voluta quale ulteriore (per quanto residuale) strumento di lotta alla criminalità organizzata.

I delitti in oggetto di analisi sanzionano, in via generale e sotto qualsiasi forma e scopo, l'associazione a delinquere ex art 416 c. p e seguenti, in particolare: il delitto di **associazione per delinquere** (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma); **l'associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina** di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.); **l'associazione di tipo mafioso** (art. 416-bis c.p.) e **l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope** (art. 74 DPR 1990, n. 309)<sup>5</sup>. Sono inoltre sanzionati come delitti di criminalità organizzata tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p., ovvero commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni illecite<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Per la configurabilità dei reati di associazione è indifferente la forma di organizzazione adottata, ancor di più è irrilevante la struttura apparente; la questione si pone per la presenza o meno all'interno dell'impresa di quella struttura organizzativa stabile che è uno degli elementi costitutivi dell'associazione a delinquere. Anche l'attività economica mafiosa rientra, ricorrendo i requisiti di cui all'art. 2082 cod.civ., nell'ambito dell'impresa illecita. Il connotato della illiceità è dato dalla circostanza che i mezzi usati nella gestione sono illeciti, o perché illeciti sono i rapporti con i concorrenti o con i dipendenti o perché illecita è la provenienza delle risorse finanziarie. L'impresa, in se altrimenti lecita, costituisce il momento finale di una complessa attività illecita

Sono sanzionati, altresì, lo scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) e l'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a, numero 5, c.p.p.).

## 7.1 Sanzioni Previste

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
<p>Associazione per delinquere di cui all'art. 416, c.6</p> <p>Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)</p> <p>Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416ter, c.p.)</p> <p>Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.)</p> <p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90)</p>	Da 400 a 1000 quote	<p>Per una durata non inferiore a un anno, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma.</p> <p>Se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 (Riparazione delle conseguenze del reato).</p>
<p>Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)</p> <p>Associazione per delinquere</p>	Da 300 a 800 quote	<p>Per una durata non inferiore a un anno, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma.</p> <p>Se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 (Riparazione delle conseguenze del reato).</p>

<sup>6</sup> Sono tali quei reati commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.



## 8 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUATER-1; ART. 25-QUINQUIES)

L'art. 25-quater 1 è stato introdotto dall' art. 8 della Legge 7/2006 contestualmente all'introduzione del reato, con l'aggiunta al codice penale dell'art. 583-bis, il quale sanziona la condotta di "chiunque in assenza di esigenze terapeutiche" compia **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**.

La tipologia di reato in esame risulta in via generale di difficile realizzazione nell'interesse o a vantaggio di una Società, nondimeno risulta delinearne una area di rischio.

In riferimento a ciò, non si può trascurare come, il rischio sia presente per quegli Enti che operano in Paesi nei quali tali pratiche sono diffuse, nondimeno il rischio è ancor maggiore in quelle strutture mediche private la cui proprietà e/o il cui personale anche in parte adotti tali pratiche.

\*

Il delitto di **riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù** (art. 600 c.p.) disciplina le ipotesi di esercizio su un terzo di poteri analoghi al diritto di proprietà, la riduzione o il mantenimento in stato di soggezione continuativa (mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento dell'inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona). Ai fini del perfezionamento del reato occorre che il terzo venga costretto a prestazioni lavorative o sessuali, all'accattonaggio o a prestazioni di sfruttamento. La norma prevede un aumento di pena nel caso in cui i fatti descritti vengano commessi a danno di minore degli anni diciotto o siano diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi. \*

L'art. 600-bis c.p. (**prostituzione minorile**) sanziona, al primo comma, la condotta di induzione, di favoreggiamento o di sfruttamento della prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto; al secondo comma, il compimento di atti sessuali con minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica.

\*

Sotto la rubrica **pornografia minorile** vengono sanzionate dall'art. 600-ter c.p. diverse condotte: lo sfruttamento di minori infradiciottenni al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico (comma primo); il commercio del materiale pornografico di cui sopra (comma secondo); la distribuzione, la divulgazione o la pubblicizzazione, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, del predetto materiale pornografico, la distribuzione o la divulgazione di notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto (comma terzo); la consapevole cessione, anche a titolo gratuito, di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

\*

L'art. 600 quater c.p. (**detenzione di materiale pornografico**) sanziona la condotta di chi consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori di anni diciotto.

Le disposizioni degli art. 600 ter e 600 quater, trovano applicazione anche nel caso di **pornografia virtuale** (art. 600 quater 1, c.p.) cioè quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali, intendendosi queste come le immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica simulanti la realtà e rappresentanti immagini di minori o parti di essi.

\*

L'art. 600 quinquies c.p. (**iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile**) dispone la punibilità di chi organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione in danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

\*

L'ipotesi delittuosa di cui all'art. 601 c.p. (**tratta di persone**) si perfeziona sia allorché venga commessa tratta di persona che versi nelle condizioni di cui all'articolo 600 c.p., sia allorché al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, induca tale soggetto con inganno o lo costringa con violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o con promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa abbia autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

Laddove i fatti descritti vengano commessi a danno di minore degli anni diciotto o siano diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi, la pena è aumentata. \*

Il successivo art. 602 c.p. (**acquisto e alienazione di schiavi**) sanziona la condotta di chi, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 c.p., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p.

## 8.1 Sanzioni Previste

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.583bis c.p.)	- Da 300 a 700 quote	Solo per le ipotesi di "Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile", "Tratta di persone" e "Acquisto e alienazione di schiavi", per un periodo non inferiore a 12 mesi e fino ad un massimo di 24 mesi:  - l'interdizione all'esercizio delle attività;  - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)	- Da 400 a 1000 quote	
Prostituzione minorile (art. 600bis, c. 1, c.p.)	- Da 300 a 800 quote	
Prostituzione minorile (art. 600bis, c. 2, c.p.)	- Da 200 a 700 quote	

Pornografia minorile (art. 600ter, c. 1 e 2, c.p.)	- Da 300 a 800 quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
Pornografia minorile (art. 600ter, c. 3 e 4, c.p.)	- Da 200 a 700 quote	
Detenzione di materiale pornografico (art. 600quater c.p.)	- Da 200 a 700 quote	
Pornografia virtuale (art. 600quater-1 c.p.)	- Da 300 a 800 quote	
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600quinqies c.p.)	- Da 300 a 800 quote	
Tratta di persone (art. 601 c.p.)	- Da 400 a 1000 quote	
Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)	- Da 400 a 1000 quote	
Adescamento di minorenni (art. 609undecies c.p.)	- Da 200 a 700 quote	

## 9 REATI SOCIETARI (ART 25-TER)

Il reato di **false comunicazioni sociali** (art. 2621 c.c.) si realizza se gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di trarre ingiusto profitto, consapevolmente espongono nei bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo di appartenenza, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Le falsità o le omissioni delle informazioni devono concernere, ai sensi degli artt. 2621 e i bilanci, le relazioni o le altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico e possono concernere anche beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

È opportuno rammentare che ai sensi dell'art. 2423 c.c. il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. Da parte della dottrina si ritiene che nella definizione di «comunicazioni sociali» siano comprese anche le dichiarazioni versate in atti contabili al fine di alterare fraudolentemente la realtà, mentre altra dottrina si esprime in termini dubitativi, osservando che, allo stato, la figura delle «comunicazioni sociali» non risulti affatto definita, di talché sussisterebbe il dubbio se falsità contenute nel libro giornale o negli atti contabili, ritenuti comunicazioni sociali dalla giurisprudenza precedente la riforma, assumano rilevanza penale.

È comunque a dirsi che il bilancio scaturisce da tutta una serie di attività quali trasmissione di dati da parte di una o più funzioni aziendali ad altra funzione, esterna o interna all'azienda, che rileva i dati ed i fatti aziendali trasmessi e formula le valutazioni. La funzione amministrativa, pertanto, non può considerarsi la sola protagonista dell'elaborazione del bilancio poiché, se anche detta funzione ha in carico i «saldi contabili» e detiene i cosiddetti «principi contabili», ovverosia le cognizioni tecniche in materia di formazione e valutazioni di bilancio, può errare nella indicazione delle poste di bilancio o delle informazioni contenute nella nota integrativa se i dati le pervengano errati o non veritieri dalle altre funzioni aziendali.

È inoltre da sottolineare che se è vero che il Consiglio di amministrazione è formalmente responsabile delle comunicazioni previste dalle norme in esame, è altresì vero che sovente il compito di redazione delle stesse è affidato ad un suo membro o a manager non facenti parte del CdA o, ancora, a professionisti esterni.

Ogni funzione e/o processo aziendale, interno o esterno, che partecipi all'attività di formazione delle comunicazioni sociali, pertanto, appare esposto al rischio di commissione dei reati in esame.

Occorre pertanto che, *in primis*, dei dati e dei fatti aziendali trasmessi sia, in ogni funzione e/o processo aziendale, assicurata completezza, chiarezza, veridicità e correttezza e, quindi, che sia assicurata completezza, chiarezza, veridicità e correttezza della relativa rilevazione, oltre, ovviamente, che vi sia la necessaria conoscenza delle norme che regolano la materia contabile, la formazione del bilancio e le valutazioni ivi espresse.

Al riguardo, è inoltre da precisare che, ad integrare l'illecito in esame occorre che l'esposizione o l'omissione siano state commesse con l'intenzione di ingannare il pubblico o i soci al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri. Vale a dire occorre che i soggetti agenti abbiano posto in essere una condotta, di esposizione "consapevole" di fatti non veri o di omissione di informazioni dovute, con l'intenzione di trarre in inganno i soci o il pubblico e finalizzata ad ottenerne un ingiusto profitto.

Il reato in oggetto, laddove la condotta tipica sia posta in essere da soggetti non qualificati, potrà configurarsi solo nel caso in cui sussista il dolo del soggetto «qualificato», vale a dire la coscienza e volontà, in capo a chi possiede la qualifica soggettiva prevista dalla legge, della falsa esposizione di fatti non veri o dell'omissione di informazioni dovute. La responsabilità ex D. Lgs 231/2001 potrà escludersi altresì laddove i delitti in argomento siano commessi da subordinati nell'esclusivo interesse di questi ultimi. Viceversa, nel caso in cui la condotta delittuosa sia realizzata dal soggetto subordinato su indicazione dell'amministratore, la responsabilità dell'ente non potrà essere esclusa. Come suggerito da Confindustria, «*ciò nondimeno, un modello di organizzazione, gestione e controllo avente l'obiettivo di impedire - con una ragionevole certezza - la commissione di questa tipologia di reati*», ovvero dei delitti di cui agli artt. 2621, 2622 e 2623 c.c. «*deve prendere in considerazione tutte le ipotesi sopra descritte circa i possibili esecutori materiali del reato, nonché l'intero processo che porta alla formazione dei documenti qui considerati, sino alla loro*

*sottoposizione all'assemblea dei soci e/o al pubblico e prevedere specifici meccanismi, procedure e protocolli di prevenzione e controllo»<sup>7</sup>.*

Perché possa perfezionarsi la fattispecie di cui all' art. 2621, occorre ancora l' idoneità della condotta a trarre in inganno i destinatari, soci o pubblico, delle comunicazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui la società appartiene. Va precisato che, per giurisprudenza, poiché nel delitto di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) il dolo specifico consiste nella volontà di trarre in inganno «*ossia di determinare un errore nei soci o nei terzi in ordine alla effettiva situazione patrimoniale della società, accompagnata dal proposito di conseguire attraverso l'inganno un ingiusto profitto per sé o per altri, con correlativa messa in pericolo del bene giuridico tutelato (...) il reato non ricorre quando l'intenzione degli amministratori sia solo quella di ingannare il fisco, perché in questo caso il fatto integra la diversa ipotesi delittuosa di frode fiscale*»<sup>9</sup>.

Quali esempi di fatti integranti i reati in esame si possono citare, tra l'altro, laddove i relativi dati siano stati trasfusi nelle «comunicazioni sociali»: vendite fittizie di beni o fittizie erogazioni di servizi, con emissione di false fatture, falsificazione delle quantità e dei prezzi o loro sottofatturazione con ristorno della differenza; vendite di beni o cessione di partecipazioni o altri strumenti finanziari a prezzi di favore o comunque inferiori al valore effettivo ad un terzo intermediario, rivendita da parte di costui e riaccredito della differenza; emissione di false fatture o utilizzo di fatture fittizie per prestazioni di servizi; mancata contabilizzazione di vendite effettuate o servizi prestati (fatturati o non fatturati) o di acquisti; acquisti apparenti o fittizi di beni o servizi; in caso di costituzione o aumento del capitale, conferimenti di beni il cui valore sia inferiore a quello per il quale vengono emesse le azioni o le quote della società cui il bene è conferito; conferimenti di beni dissimulanti vendite (la società, che intende conferire beni a valore superiore a quello di mercato alla controllata, simula la vendita di beni, incassandone fittiziamente il prezzo e versandolo alla controllata a titolo di aumento del capitale); acquisto di azioni proprie con corresponsione ai soci di un prezzo superiore a quello effettivo e ristorno alla società della differenza; distribuzione simulata di utili; sovrastima del valore delle immobilizzazioni, materiali o immateriali, o sottostima delle quote di ammortamento delle stesse.

La giurisprudenza di legittimità, con espresso riferimento al c.d. "falso valutativo" (la cui rilevanza penale è stata posta in discussione a seguito della riforma della fattispecie in esame con L.69 del 2015) ha chiarito che «*sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosta consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni*»<sup>8</sup> \*

---

<sup>7</sup> Confindustria, Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs 231/2001, Approvate il 7 marzo 2002 (aggiornate al 24 maggio 2004). <sup>9</sup> Cass. pen, Sez.V, 19/11/2002, n.19809.

<sup>8</sup> Cassazione Penale, Sezioni Unite, 27 maggio 2016 (ud. 31 marzo 2016), n. 22474

Il reato di **indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 c.c.), di **illegale ripartizione degli utili e delle riserve** (art. 2627 c.c.), di **illecite operazioni sulle azioni o quote sociali e della società controllante** (art. 2628 c.c.), di **operazioni in pregiudizio dei creditori** (art. 2629 c.c.), di **formazione fittizia del capitale** (art. 2632 c.c.) sono tutti reati propri: possono essere commessi solo dagli amministratori e, per quanto attiene l'ultimo, dagli amministratori e dai soci conferenti.

Il delitto di cui all'art. 2626 c.c. sanziona due diverse condotte: la restituzione, anche per equivalente, dei conferimenti ai soci e la liberazione di costoro dall'obbligo di conferimento, siano esse reali o simulate (ad esempio, nel primo caso, attraverso la concessione di prestiti fittizi o contratti di scambio sperequati in danno della società, oppure, nel secondo caso, attraverso la compensazione del debito del socio relativo al conferimento con un credito sociale fittizio).

La condotta assume rilevanza penale solo quando la restituzione o il conferimento avvengano al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. Si segnala che il codice civile disciplina i casi di riduzione del capitale sociale, per le s.p.a., agli artt. 2413, 2445, 2446 e 2447 c.c..

\*

Il successivo reato di cui all'art. 2627 c.c. (**illegale ripartizione degli utili e delle riserve**) si configura in caso di ripartizione da parte degli amministratori di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, o di ripartizione, sempre da parte degli amministratori, di riserve, anche costituite con utili, non distribuibili per legge. È prevista quale causa estintiva del reato la restituzione o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

\*

Le **illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** sono disciplinate dall'art. 2628 c.c., che sanziona penalmente la condotta degli amministratori i quali acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali o della società controllante, al di fuori dei casi consentiti *ex lege*.

È inoltre necessario, ai fini del perfezionamento del delitto, che la condotta sopra descritta abbia provocato una lesione del capitale sociale o delle riserve. Anche per questo reato la legge prevede quale causa estintiva la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

\*

La tutela dei creditori sociali è espressamente protetta dall'art. 2629 c.c. (**operazioni in pregiudizio dei creditori**), ai sensi del quale è punita la condotta degli amministratori i quali effettuino riduzioni del capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni. Ai fini dell'integrazione del reato occorre che ciò sia commesso in violazione delle disposizioni legali a tutela dei creditori e che a costoro sia derivato un danno.

\*

Sempre a tutela del capitale sociale, l'art. 2632 c.c. che disciplina penalmente i casi di **formazione fittizia del capitale** ad opera degli amministratori e dei soci conferenti. La fattispecie delittuosa si configura allorché il capitale sociale venga formato o aumentato fittiziamente mediante: l'attribuzione di azioni o quote sociali ad una somma inferiore al loro valore nominale, la sottoscrizione reciproca di azioni o quote ovvero la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti o del patrimonio della società in caso di trasformazione.

Il reato di **impedito controllo** (art. 2625 c.c.) si perfeziona mediante la condotta di impedimento o di ostacolo da parte degli amministratori allo svolgimento delle attività di controllo o di revisione che legalmente sono attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione. È necessario che l'impedimento o l'ostacolo sia posto in essere attraverso l'occultamento di documenti o mediante altri idonei artifici, La condotta penalmente rilevante può essere tanto omissiva quanto commissiva.

Laddove ai soci non ne sia derivato danno, l'illecito è contravvenzionale e non sussiste per l'ente responsabilità amministrativo-penale ai sensi del D. Lgs 231/2001: la causazione di un danno ai soci trasforma la contravvenzione in delitto (che diviene punibile a querela) e rende l'ente responsabile, in presenza dei necessari presupposti, ex D. Lgs 231/2001.

Il reato di **corruzione tra privati** è stato introdotto con la L. 190/2012 che ha modificato l'art. 2635 c.c.

Il reato si perfeziona quando: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

La Convenzione di Strasburgo imponeva agli Stati firmatari la punizione come reato della corruzione attiva e passiva nel settore privato, intesa in comportamenti di promessa, offerta o dazione, sollecito e ricezione di un vantaggio indebito, per sé o per terzi, in capo a persone che dirigano o lavorino in un ente privato, affinché questi compiano o si astengano dal compiere un atto in violazione dei loro doveri. Il legislatore italiano nella L. 190/2012 ha invece disposto che il reato si perfezioni solo quando il soggetto compie od omette in concreto atti in violazione dei propri obblighi e alla società derivi di fatto un nocumento. Non si tratta dunque di vera corruzione tra soggetti privati, ma di un "reato societario", essendo solo una violazione nei rapporti tra soggetto ed ente per cui opera.

Mentre la Convenzione di Strasburgo intende punire il comportamento di chi dia o prometta il vantaggio indebito e di chi riceva la dazione o promessa del vantaggio stesso al fine di compiere un atto contrario ai propri doveri, oggi

nell'art. 2635 c.c., come novellato, il reato sussiste solo se chi riceve il vantaggio indebito viene meno ai propri obblighi verso la propria società e se causa un nocumento alla società stessa, altrimenti l'atto corruttivo non è perseguito.

\*

Il delitto di **illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.) si verifica nel caso in cui chiunque (quindi non soltanto soggetti qualificati) determina la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti. Il dolo è specifico, in quanto la norma prevede che il soggetto attivo agisca allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Il reato di **aggiotaggio** (art. 2637 c.c. così come modificato dalla Legge comunitaria 2004), può essere commesso da «chiunque» e si perfeziona attraverso tre diverse condotte: il diffondere notizie false, il porre in essere operazioni simulate, il porre in essere altri artifici concretamente idonei a causare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari o ad incidere significativamente sull'affidamento riposto dal pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

L'oggetto materiale cui reato di aggiotaggio si riferisce sono gli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. Quando il reato in esame si riferisce a titoli quotati trovano applicazione le norme del TUF. (v. infra)

Realizzano il delitto di **ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638 c.c.) gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società o enti e tutti quegli altri soggetti per legge sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza (ad esempio: CONSOB, ISVAP, BANCA D'ITALIA) o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali espongono fatti materiali non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazioni, oppure occultano con altri mezzi fraudolenti, totalmente o parzialmente, fatti la cui comunicazione è necessaria.

I veicoli informativi contemplati dalla norma sono costituiti dalle comunicazioni previste dalla legge alle autorità pubbliche di vigilanza; l'esposizione e l'occultamento devono concernere fatti riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, o beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Occorre che la condotta sopra descritta sia stata posta in essere al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

È inoltre previsto che si rendano responsabili del delitto in esame (comma 2) i medesimi soggetti laddove consapevolmente ostacolano le funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle citate autorità.



Il delitto di **indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** (art. 2633 c.c.), come può evincersi dalla rubrica, può essere commesso solo dai liquidatori e di perfeziona mediante la ripartizione dei beni sociali fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme a ciò necessarie.

All'integrazione del reato occorre il danno ai creditori. Se detto danno viene risarcito prima del giudizio, il reato si estingue.

Il delitto di **omessa comunicazione del conflitto di interessi** (art. 2629 bis c.c) ha come soggetti attivi gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (art 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza (D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391. Quest'ultima norma prevede che l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, mentre se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi appena presentati la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

I reati di abuso di mercato vanno distinti in due fattispecie previste agli artt. 184 e 185 del D. Lgs 24.2.98 n. 58 come modificato dall'art 9. L. 62/05 (Testo Unico della Finanza, di seguito TUF), ovvero: abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

Il reato di **abuso di informazioni privilegiate** (art. 184 TUF) prevede che chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

\*

Il reato di **manipolazione del mercato** (art. 185 TUF) sanziona la condotta di chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

\*

Sia il reato di **aggiotaggio** (art. 2637 c.c.) che il reato di **manipolazione del mercato** (art. 185 TUF), possono essere commessi da «chiunque», e si perfezionano attraverso tre diverse condotte: il diffondere notizie false, il porre in essere operazioni simulate, il porre in essere altri artifici concretamente idonei a causare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

L'elemento diversificante tra le due ipotesi di reato risiede nell'oggetto materiale: infatti, la nozione di "strumenti finanziari" quali oggetto materiale del reato di **manipolazione del mercato** - che si ricava, con formula definitoria espressa, dal combinato disposto degli artt. 180 lett. a) d. lgs. 58/1998 e 1, comma 2 d.lgs. cit. - ricomprende titoli negoziabili ammessi alla negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea. Diversamente l'oggetto materiale dell'ipotesi di **aggiotaggio** è indicato negli strumenti finanziari quotati o non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, per cui l'art. 2637 c.c. troverebbe un ambito applicativo solo residuale.

\*

Va segnalato come secondo la nuova disciplina, la Società possa essere considerata responsabile non solo per le ipotesi di reato appena analizzate (artt. 184 e 185 TUF) ma anche ove le stesse condotte, identiche nelle modalità comportamentali e difficilmente distinguibili anche in punto elemento soggettivo, non integrino reati ma semplici illeciti amministrativi (artt. 187-bis e 187-ter TUF) in forza dell'espresso richiamo dell'art. 187-quinquies del TUF.

## 9.1 Sanzioni Previste

<b>Reato</b>	<b>Sanzione Pecuniaria</b>	<b>Sanzione Interdittiva</b>
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	- Da 200 a 400 quote (da 100 a 200 nel caso di fatto di lieve entità)	Nessuna
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)	- Da 400 a 600 quote	Nessuna
Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)	- Da 200 a 360 quote	Nessuna
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	- Da 200 a 260 quote	Nessuna
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	- Da 200 a 360 quote	Nessuna
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	- Da 300 a 660 quote	Nessuna
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	- Da 200 a 360 quote	Nessuna
Impedito controllo (art. 2625, c.2, c.c.)	- Da 200 a 360 quote	Nessuna
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	- Da 400 a 600 quote (da 200 a 400 nel caso di istigazione)	Nessuna
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	- Da 300 a 660 quote	Nessuna
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, c. 1 e 2, c.c.)	- Da 400 a 800 quote	Nessuna
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	- Da 300 a 660 quote	Nessuna
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629bis c.c.)	- Da 400 a 1000 quote	Nessuna
Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF 58/98, come mod. dall'art. 9, L. 62/05)	- Da 400 a 1000 quote	Nessuna
Manipolazione del mercato (art. 185 TUF 58/98, come mod. dall'art. 9, L. 62/05)	- Da 400 a 1000 quote	
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	- Da 400 a 1000 quote	

## 9.2. Case study

Reato	Esempio
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Il Presidente del CdA ordina di iscrivere un ammontare di crediti superiore al dovuto; ciò al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale.
Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)	L'amministratore della Società, occultando documentazione rilevante, non risponde in modo puntuale e corretto a una richiesta di informazioni presentata dai soci circa lo stato della società (ad esempio riguardante l'esistenza di perdite, richieste di risarcimento da parte di terzi, ritardi nello stato di avanzamento di una fornitura commissionata, applicazioni di penali contrattuali)
Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)	L'assemblea della Società, su proposta dell'amministratore, delibera la compensazione di un debito del socio nei confronti della Società con il credito da conferimento che quest'ultima vanta nei confronti del socio medesimo, attuando di fatto una restituzione indebita del conferimento.
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	L'amministratore e i soci aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o di quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, c. 1 e 2, c.c.)	L'Amministratore della Società omette di comunicare alla AGCM l'acquisizione di una partecipazione rilevante, al fine di evitare possibili controlli dell'autorità di vigilanza ex art.16 e succ. modd.
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	Il responsabile Amministrativo consegna somme di denaro ad un apicale di una società fornitrice di beni destinati alla lavorazione, ovvero di servizi, al fine di acquistare tali beni o servizi a prezzi ribassati rispetto a quelli normalmente praticati da tale società fornitrice, con conseguente danno per quest'ultima
	Ovvero Un dipendente elargisce un omaggio di rilevante valore ad un esponente di una società cliente, al fine di indurlo ad assegnare una commessa alla società a prezzi superiori a quelli precedentemente praticati, con conseguente danno per la società cliente.

## 10 REATI TRANSNAZIONALI

La L. 16.3.2006 n. 146 introduce nell'ordinamento italiano il concetto di "transnazionalità" del reato qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e purché risponda alle seguenti condizioni:

1. punito con la pena della reclusione non inferiore - nel massimo - a quattro anni,
2. sia commesso in più di uno Stato

3. ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato
4. ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato
5. ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

A queste condizioni sono da considerarsi “transnazionali” i reati di: 1.

associazione di tipo mafioso art. 416 c.p. bis

2. associazione per delinquere art. 416 c.p.
3. riciclaggio art. 648 bis c.p.
4. impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita art. 648 ter c.p.
5. autoriciclaggio art. 648 ter-1 c.p.
6. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria art. 377 bis c.p
7. favoreggiamento personale art. 378 c.p.
8. Art. 291-quarter D.P.R.23.1.1973 n. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
9. Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)
10. Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.lgs. 25.7.1998 n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

### 10.1 Sanzioni Previste

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	- Da 400 a 1000 quote	Solo per le ipotesi di “Associazione per delinquere”, Associazione di tipo mafioso”, Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope” e “Immigrazione clandestina”, per un periodo non inferiore a 3 mesi e fino ad un massimo di 24 mesi:  - l’interdizione all’esercizio delle attività  - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni
Associazione di tipo mafioso (416bis c.p.)	- Da 400 a 1000 quote	
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291quater DPR 43/73)	- Da 400 a 1000 quote	
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90)	- Da 400 a 1000 quote	

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, c. 3, 3bis, 3ter e 5, DLgs 286/1998)	- Da 200 a 1000 quote	funzionali alla commissione dell'illecito
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377bis c.p.)	- Da 100 a 500 quote	- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)	- Da 100 a 500 quote	- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

## **11 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART 25-OCTIES)**

Il reato di **ricettazione** (art. 648 c.p.) sanziona la condotta di chi al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare da altri.

Il comma secondo prevede una riduzione della pena se il fatto è di particolare tenuità.

\*

Il reato di **riciclaggio** (art 648-bis) diversamente punisce la condotta di chiunque essendo a conoscenza della provenienza illecita, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

\*

Il successivo art. 648-ter (**impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**) sanziona la condotta di chi, fuori dai casi di ricettazione e riciclaggio, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita. L'elemento differenziatore di quest'ultima fattispecie di reato rispetto al reato di ricettazione, risiede sia nel nesso funzionale (cioè l'impiego in attività economiche o finanziarie), sia nella assenza del profitto essendo sufficiente la conoscenza della provenienza illecita.

\*

Il recente art. 648-ter-1 (c.d. **autoriciclaggio**) sanziona la condotta di chi impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative. Più precisamente si configura nel caso in cui

taluno, avendo concorso a commettere un delitto non colposo, impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

### 11.1 Sanzioni Previste

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648bis c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648ter c.p.) Auto riciclaggio (art. 648ter-1 c.p.)	- Da 200 a 1000 quote	Per una durata non superiore a due anni, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma: <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'interdizione all'esercizio delle attività</li> <li>- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

### 11.2 Case study

Reato	Esempio
Ricettazione (art. 648 c.p.)	L'apicale incaricato di selezionare i fornitori, acquista beni sottocosto perché provenienti da un illecito.
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	L'apicale consapevolmente accetta che la società riceva finanziamenti da parte dei soci, mediante conferimenti di denaro di provenienza illecita.
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)	L'apicale consapevolmente utilizza proventi illeciti per l'acquisto di beni o servizi aziendali.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)	<p>la Società emette fatture per operazioni inesistenti e impiega nella propria attività le somme ricevute come pagamento di dette fatture.</p> <p>Ovvero</p> <p>il personale della Società, mediante l'utilizzo di fatture per operazioni tra società collegate in realtà inesistenti, evade le imposte sui redditi o sul valore aggiunto della Società e impiega le risorse finanziarie così ottenute nell'attività della stessa.</p> <p>Ovvero</p> <p>la Società, non presentando la dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, evade dette imposte e impieghi le risorse finanziarie così ottenute nell'acquisto di beni strumentali e accessori.</p>
---------------------------------------	---

## 12 REATI INFORMATICI (ART 24-BIS)

Il reato di **accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (art 615 ter c.p.) sanziona la condotta di "chiunque" abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

La norma intende proteggere da un punto di vista generale l'accesso e la permanenza non autorizzata indipendentemente dal fine, ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza.

Si tratta dell'accesso illegale, intenzionale (e senza diritto), a tutto o a parte di un sistema informatico.

Ai fini del d.lgs. 231/01, le risorse da proteggere, per le società di intermediazione assicurativa, sono sia la possibilità di accesso, non autorizzato, verso altri sistemi da parte di soggetti appartenenti alla stessa, accessi dai quali potrebbe derivarne un interesse od un vantaggio, sia proteggere l'accesso verso i propri sistemi.

In questo caso non è necessario il momento finalistico (in altri termini, lo scopo); il rimprovero si muove all'ente per il solo fatto che ciò accada, essendo sufficiente il solo interesse per la società.

\*

L'art 615 quater c.p. (**detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici**) sanziona la condotta di chiunque, "al fine di procurare a se o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiavi o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo."

La norma, reprime anche il semplice possesso di uno dei dispositivi o mezzi sopraccitati, purché sussista l'intenzione di usarlo al fine di commettere uno delle azioni più innanzi indicate.

\*



Il reato di **diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** (art 615 quinquies,c.p.), sanziona la condotta di chi allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici .

La norma sanziona l'abuso intenzionale e senza autorizzazione di dispositivi (e cioè la produzione, la vendita, l'ottenimento per l'uso, l'importazione, la diffusione e altra forma di messa a disposizione), compresi i programmi informatici, specialmente concepiti per permettere la commissione dei delitti di attentato all'integrità dei dati e dei sistemi, nonché di parole chiave (password) o di codici di accesso o di sistemi analoghi che consentano di accedere a tutto o a parte di un sistema informatico.

\*

Il reato di **intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** è sanzionato dall'art 617 quater, c.p.

Si tratta delle intercettazioni illegali e cioè delle intercettazioni di dati informatici, intenzionali e illecite, effettuate, attraverso mezzi tecnici, durante trasmissioni non pubbliche.

\*

I reati di **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**, ancorché, **utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** (artt. 635 bis e 635 ter, c.p.) hanno come soggetto attivo chiunque e sanzionano la condotta di attentato all'integrità dei dati (danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione e soppressione dei dati informatici) fatta intenzionalmente e senza autorizzazione.

Il reato si perfeziona con la semplice condotta atta a danneggiare, per tale ragione la responsabilità dell'ente si configura con il semplice interesse di questo.

In modo non dissimile gli artt. 635 quater e 635 quinquies (**danneggiamento di sistemi informatici o telematici**) e (**danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**) fanno riferimento all'attentato all'integrità dei sistemi, concretantesi in un impedimento grave al funzionamento di un sistema informatico, effettuato intenzionalmente e senza diritto mediante il danneggiamento, la cancellazione il deterioramento, l'alterazione e la soppressione dei dati informatici.

\*

Il reato di **frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** (art.640 quinquies, c.p.) sanziona la condotta del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

\*

L'art. 495 bis, c.p. (**falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri**) ha come soggetto attivo, chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona.

\*

L'art 491 bis, c.p., mira alla repressione delle **falsificazioni informatiche**, cioè l'introduzione, l'alterazione, la cancellazione, la soppressione intenzionale e senza diritto di dati informatici non autentici, in un documento informatico pubblico o privato, con l'intenzione che essi siano usati ai fini legali come se fossero autentici.

\*

**Il Decreto-legge 105/2019**, recante "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" e convertito con modificazioni dalla Legge 133/2019, ha inserito all'interno dell'art. 25 bis il **delitto previsto dall'art. 1, comma 11, dello stesso Decreto**. Tale delitto sanziona "Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto".

### 12.1 Sanzioni Previste

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615ter c.p.)	- Da 100 a 500 quote	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quater c.p.)		- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quinquies c.p.)		- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635bis c.p.)		
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635ter c.p.)		
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635quater c.p.)		
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635quinquies c.p.)		
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640quinquies c.p.)	- Da 100 a 400 quote	- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Documenti informatici (art. 491bis c.p.)		
Articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105		
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615quinquies c.p.)	- Da 100 a 300 quote	- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615quater c.p.)		

### 13 REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DELLA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES)

L'art. 25-novies del D.Lgs. 231/01 richiama alcune norme penali contenute nella legge sul diritto d'autore (L.633/41).

In via generale è possibile affermare che questi articoli colpiscono la riproduzione e duplicazione di opere dell'ingegno.

Tali, ai sensi dell'art 2 punto 8 della L. 633/41 sono anche: "i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso".

L'art. 171, c.1 lett a-bis, sanziona la **messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere.**

\*

L'art. 171-bis, sanziona **l'abusiva duplicazione, distribuzione, importazione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi per elaboratore; cessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) o distribuzione, riproduzione di banche dati su supporti non contrassegnati SIAE**

L'abusività della riproduzione sta nel creare una situazione di fatto che consente a terzi l'utilizzo abusivo di un'opera d'ingegno; cioè nel ledere il diritto d'autore senza che il titolare dello stesso ne abbia il corrispettivo economico.

\*

L'art.171-ter, sanziona **l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico** con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio.

#### 13.1 Sanzioni Previste

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
-------	---------------------	-----------------------

<p>Tutte le condotte descritte agli artt. 171, 171 bis e 171 ter, L. 633/41 (riproduzione, trascrizione, messa a disposizione, vendita, diffusione, duplicazione, installazione di opere altrui e/o protette)</p>	<p>Da 100 a 500 quote</p>	<p>Per una durata non inferiore a 3 mesi e fino a 12 mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'interdizione all'esercizio delle attività</li> <li>- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
---	---------------------------	---

### 13.2. Case study

Reato	Esempio
<p>Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)</p>	<p>la Società utilizza (o permette consapevolmente) l'utilizzo di software non originali.</p>

### **14 REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART 25-SEPTIES).**

Il soggetto attivo può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione contenute nel d.lgs. 81/08. Tale soggetto può, dunque, individuarsi: nel datore di lavoro, nei dirigenti, nel preposto/i, nell' RSPP e nei lavoratori come anche in tutti i soggetti individuati dal Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro.

Le fattispecie di reato, previste dall'art. 25-septies, **omicidio colposo** (art. 589 c.p.) e **lesioni colpose** (art. 590 c.p.), sono imputate a titolo di colpa specifica, ossia per la volontaria inosservanza delle norme precauzionali<sup>9</sup>.

Perché il fatto possa essere imputato all'ente, a titolo di responsabilità amministrativa derivante da reato, è necessario che dall'illecito ne sia derivato un vantaggio per esso, che potrebbe essere rinvenuto in un risparmio di costi o di tempo.

L'art. 25-septies, dunque, correla la responsabilità della società, al verificarsi di un evento dannoso consistente nelle lesioni gravi o gravissime o nella morte, causate da un accadimento dipendente dalla violazione delle norme antinfortunistiche, e dalla cui violazione ne sia derivato un qualunque vantaggio per l'ente.

Il reato di **omicidio colposo**, previsto dall'art. 589 del c.p., sanziona la condotta di "*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona [...]*". Il fatto è imputato a titolo di colpa quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La **lesione** è considerata **grave** (art. 583 c.p., co. 1) quando dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni o se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La **lesione** è invece considerata **gravissima** se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2) una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso o di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della parola, o infine, la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

#### 14.1 Sanzioni Previste

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	- Da 250 a 1000 quote	Per "Omicidio colposo" una durata non inferiore a 3 mesi e fino a 12 mesi, per

<sup>9</sup> L'art. 2087 c.c. che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori, non può intendersi come prescrivente l'obbligo generale ed assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed innominata, perché in tal modo significherebbe ritenere sempre automatica la responsabilità del datore (Cass.civ.,sez.lav.,n. 3740/95).

Lesioni personali colpose (art. 590, c. 3, c.p.)	- Da 100 a 250 quote	<p>“Lesioni personali colpose” una durata non inferiore a 3 mesi e fino a sei mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l’interdizione all’esercizio delle attività</li> <li>- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito</li> <li>- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>-</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
--	----------------------	---

## 14.2 Case study

Reato	Esempio
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	Morte di un dipendente a seguito di un incendio divampato nei locali aziendali a causa di un cortocircuito di un macchinario difettoso, in relazione al quale era stata negligenzemente omessa, da parte dei soggetti aziendali a ciò preposti, la periodica verifica di funzionalità e sicurezza
Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	Un dipendente addetto al funzionamento di un macchinario, subisce una lesione ad un arto –giudicata guaribile in oltre 40 giorni- a causa del malfunzionamento del macchinario, non riparato tempestivamente nonostante la segnalazione proveniente dal dipendente stesso

## 15 REATI AMBIENTALI (ART 25-UNDECIES)

I c.d. reati ambientali previsti dall’art 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, sono stati introdotti a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 121/2011 che recepisce due direttive dell’ UE (la 2008/99 e la 2009/123) e dalla L. n. 68/2015 che introduce all’art. 1, comma 1, il titolo VI-bis comprendente gli artt. da 452-bis a 452-terdecies c.p..

I reati, la cui commissione o tentativo, possono generare responsabilità amministrativa sono diversi, si va dalla

“uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie vegetali o animali selvatiche protette” (Art.727-bis c.p.) e “distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto” (Art.733-bis c.p.), ai reati di scarico non autorizzato di acque reflue industriali (Art.137 D.Lgs n.152/2006) e attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256 D.Lgs 152/2006) o traffico illecito di rifiuti (Art. 259 D.Lgs 152/2006) e attività organizzata per traffici illeciti di rifiuti (Art. 260D.Lgs 152/2006) fino al superamento dei valori limite di qualità dell’aria (Art. 279 D.Lgs 152/2006) o alle fattispecie di inquinamento doloso e colposo (Art.8 e 9 D.Lgs 202/2007), fino alle recente L. 68/2015 che introduce i reati di “Inquinamento ambientale” (art. 452 bis c.p.), “Disastro ambientale” (art. 452 quater c.p.), “Delitti colposi contro l'ambiente” (art. 452 quinquies c.p.), “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività” (art. 452-sexies c.p.) e la previsione di circostanze aggravanti (art. 452- octies c.p.).

### 15.1 Sanzioni Previste

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727bis c.p.)	Da 100 a 250 quote	Per le ipotesi di “Scarico sul suolo”, “Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee”, “Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose”, “Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite - 2/2”, “Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee”, “Discarica non autorizzata - 2/2”, “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività”, “Inquinamento doloso provocato da navi”, “Inquinamento colposo provocato da navi – 1/2 e 2/2”, per una durata non inferiore a 3 mesi e fino a 6 mesi, per l’ipotesi di “Inquinamento ambientale” una durata non inferiore a 3 mesi e fino a 12 mesi e “Disastro ambientale” per una durata non inferiore a 3 mesi e fino a 24 mesi:
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733bis c.p.)	Da 150 a 250 quote	
Scarichi sul suolo (art. 103 DLgs 152/06)	Da 200 a 300 quote	
Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 DLgs 152/06)	Da 200 a 300 quote	
Scarichi in reti fognarie (art. 107 DLgs 152/06)		
Scarichi di sostanze pericolose (art. 108 DLgs 152/06)		
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, c. 2, DLgs 152/06)	Da 200 a 300 quote	
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (art. 137, c. 3 DLgs 152/06)	Da 150 a 250 quote	
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (1/2) (art. 137, c. 5, DLgs 152/06)	Da 150 a 250 quote	



Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (2/2) (art. 137, c. 5, Dlgs 152/06)	- Da 200 a 300 quote	<p>commissione dell'illecito</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (art. 137, c. 11, Dlgs 152/06)	- Da 200 a 300 quote	
Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (art. 137, c. 13, Dlgs 152/06)	- Da 150 a 250 quote	
Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187 Dlgs 152/06)	- Da 150 a 250 quote	
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (1/2) (art. 256, c. 1, Dlgs 152/06)	- Da 100 a 250 quote	
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (2/2) (art. 256, c. 1, Dlgs 152/06)	- Da 150 a 250 quote	
Discarica non autorizzata (1/2) (art. 256, c. 3, Dlgs 152/06)	- Da 150 a 250 quote	
Discarica non autorizzata (2/2) (art. 256, c. 3, Dlgs 152/06)	- Da 200 a 300 quote	
Miscelazione di rifiuti (art. 256, c. 5, Dlgs 152/06) Miscelazione di rifiuti (art. 256, c. 5, Dlgs 152/06)	- Da 150 a 250 quote	
Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, c. 6, Dlgs 152/06)	- Da 100 a 250 quote	
Bonifica dei siti (art. 257, c. 1, Dlgs 152/06)	- Da 100 a 250 quote	
Bonifica dei siti da sostanze pericolose (art. 257, c. 2, Dlgs 152/06)	- Da 150 a 250 quote	
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, c. 4, Dlgs 152/06)	- Da 150 a 250 quote	
Traffico illecito di rifiuti (art. 259, c. 1, Dlgs 152/06)	- Da 150 a 250 quote	

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, c. 1, Dlgs 152/06).	Da 300 a 500 quote	
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260, c. 2, Dlgs 152/06)	Da 400 a 800 quote	
Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art. 279, c. 5, Dlgs 152/06).	Da 100 a 250 quote	
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1, c. 1, L 150/92)	Da 100 a 250 quote	
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1, c. 2, L 150/92)	Da 150 a 250 quote	
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 2, c. 1 e 2, L 150/92)	Da 100 a 250 quote	
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 6, c. 4, L 150/92)	Da 100 a 250 quote	
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 3bis, c. 1, L 150/92)	Da 100 a 500 quote	
Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3, c. 7, L 549/93)	Da 150 a 250 quote	
Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8, c. 1 e 2, DLgs 202/07)	Da 150 a 300 quote	
Inquinamento colposo provocato da navi (1/2) (art. 9, c. 1, DLgs 202/07)	Da 100 a 250 quote	
Inquinamento colposo provocato da navi (2/2) (art. 9, c. 2, DLgs 202/07)	Da 150 a 250 quote	
Inquinamento ambientale (art. 452bis, c.p. Tit. VI-bis)	Da 250 a 600 quote	
Disastro Ambientale (art. 452quater, c.p. Tit. VI-bis)	Da 400 a 800 quote	
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452quinqies, c.p. Tit. VI-bis)	Da 200 a 500 quote	

Circostanze aggravanti (art. 452octies, c.p. Tit. VI-bis)	- Da 300 a 1000 quote	
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452sexies, c.p. Tit. VI-bis)	- Da 250 a 600 quote	

## 16. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI LAVORO È IRREGOLARE (ART 25- DUODECIES).

Il D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) ha introdotto nel corpo del D.lgs. 231/2001 l'articolo 25 duodecies che prevede la responsabilità degli enti per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Tale norma sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, qualora:

- i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;
- oppure i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa;
- oppure i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603bis del codice penale (ossia l'aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

### 16.1 Sanzioni Previste

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)	Da 100 a 200 quote	Nessuna
Procurato ingresso illecito (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter)	Da 400 a 1000 quote	Le sanzioni interdittive di cui al primo comma dell'art.9, per una durata non inferiore ad un anno
favoreggiamento della permanenza clandestina (art.12, c.5, del D. Lgs. 286/98)	Da 100 a 200 quote	

### 16.2. Case study

Reato	Ipotesi
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)	Consapevole impiego di lavoratori irregolari

## 17. XENOFOBIA E RAZZISMO (ART 25-TERDECIES).

Con l'introduzione dei reati in oggetto, viene punito colui che propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; è altresì punita la costituzione ovvero anche la sola partecipazione ad ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici; è altresì punita la propaganda xenofoba ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n.

232.

### 17.1 Sanzioni Previste

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva

Xenofobia, razzismo e negazionismo	Da 200 a 800 quote	<p>Per una durata non inferiore a 12 mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'interdizione all'esercizio delle attività</li> <li>- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione</li> <li>- salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p>. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti in esame, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività</p>
------------------------------------	--------------------	--

**18. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART 25- QUATERDECIES).**

Con la legge 3 maggio 2019, n. 39 è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. L'art. 5 c. 1 della legge in questione inserisce nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, un nuovo art. 25 quaterdecies, che estende la responsabilità degli enti ai reati di **"Frode in competizioni sportive"** (art. 1 legge 13/12/1989 n. 401) ed **"Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa"** (art. 4 legge 13/12/1989 n. 401).

La frode in competizioni sportive si realizza allorché «chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo».

L'esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa è disciplinato dall'art. 4 della L. 401/1989, e prevede diverse fattispecie, alcune qualificate come delitti ed altre come contravvenzioni. Per comodità, si riporta il contenuto dell'articolo 4:

1. "Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa 1 La legge di conversione 19 ottobre 2001, n. 377 del D.L. 20 agosto 2001, n. 336 ha così modificato il titolo della legge 13 dicembre 1989, n. 401. pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043 .

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o

la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

### 18.1 Sanzioni Previste

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Frode in competizioni sportive (art. 1 legge 401/1989)	Da 100 a 500 quote	Le sanzioni interdittive di cui al primo comma dell'art.9, per una durata non inferiore ad un anno
Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 legge 401/1989) – Ipotesi delittuose	Da 100 a 5000 quote	Le sanzioni interdittive di cui al primo comma dell'art.9, per una durata non inferiore ad un anno
Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 legge 401/1989) – Ipotesi contravvenzionali	Fin a 260 quote	Nessuna

## 19 REATI TRIBUTARI (ART 25-QUINQUEDECIES)

L'articolo 39 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, come convertito e modificato dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha esteso la punibilità delle persone giuridiche anche nel caso di reati tributari previsti dal D.lgs. 74/2000, commessi con "frode" e relativi ai documenti contabili o alla dichiarazione fiscale.

In particolare, sono stati ricompresi nel catalogo dei reati presupposto il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (artt. 2), il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8), il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10), il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

Infine, il decreto legislativo, 14 luglio 2020, n. 75 ha esteso la responsabilità degli enti alle ipotesi meno gravi previste dagli articoli 4 (dichiarazione infedele), 5 (omessa dichiarazione) e 10 quater (indebita compensazione) del D.lgs 74/200, qualora tali delitti siano commessi "nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro".

### 19.1 Sanzioni Previste

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
-------	---------------------	-----------------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1 (elementi passivi fittizi &gt; 100k)</li> <li>- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 1 (importo falso &gt; 100k)</li> <li>- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'art. 3</li> </ul>	<p>Fino a 500 quote (aumentata di 1/3 in caso di profitto di rilevante entità)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis (elementi passivi fittizi ≤ 100k)</li> <li>- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 2 bis (importo falso ≤ 100k)</li> <li>- Occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10</li> <li>- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11</li> <li>- Omessa dichiarazione e Indebita Compensazione (artt. 5 e 10 quater), se commessi “nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”.</li> </ul>	<p>Fino a 400 quote (aumentata di 1/3 in caso di profitto di rilevante entità)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dichiarazione infedele (art. 4) se commessa “nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”.</li> </ul>	<p>Fino a 300 quote (aumentata di 1/3 in caso di profitto di rilevante entità)</p>	

## 19.2 Case study

Reato	Esempio
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Il soggetto responsabile porta in detrazione fatture soggettivamente o oggettivamente inesistenti (prestazione professionale inesistente o resa da professionista diverso rispetto a quello che ha emesso la fattura)
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto	Il soggetto responsabile ordina l’emissione di una fattura attiva per una prestazione inesistente, al fine di permettere a terzi un’indebita detrazione fiscale



Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	La dichiarazione IRPEF della società considera quali elementi passivi delle spese derivanti da un contratto di locazione fittizio
Occultamento o distruzione di documenti contabili	Il Presidente del CdA distrugge i Registri IVA per evitare che siano scoperte delle frodi fiscali commesse a vantaggio della Società
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	L'apicale procede ad una simulata alienazione di beni ovvero al compimento di altri atti fraudolenti finalizzati a rendere inefficace la procedura di riscossione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

## 20 REATI DI CONTRABBANDO (ART 25-SEXIESDECIES)

Il decreto legislativo, 14 luglio 2020, n. 75, ha esteso la responsabilità degli enti ai reati di contrabbando previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, facendo un generico richiamo ai "reati" ivi previsti.

Peraltro, mentre il D.lgs. 8/2016 aveva depenalizzato (anche) gli illeciti doganali puniti sono con la multa o solo con l'ammenda, il nuovo d.lgs 75/2020 ha comportato la reviviscenza di tali reati, qualora l'ammontare dei diritti di confine dovuti sia superiore a diecimila euro.

Ne consegue che, ad oggi, sono reati presupposto della responsabilità degli enti i reati di contrabbando sia i delitti puniti con la pena detentiva (articolo 291-bis, *Contrabbando di tabacchi lavorati esteri*, articolo 291-quater, *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri*, e articolo 295, *Contrabbando aggravato*) che i reati puniti con la sola pena pecuniaria, qualora in quest'ultimo caso i diritti di confine siano superiori a 10.000 euro. Si tratta in particolare dei seguenti reati del Testo Unico Doganale:

- Articolo 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)
- Articolo 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)
- Articolo 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)
- Articolo 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)
- Articolo 286 (Contrabbando nelle zone extra-doga)
- Articolo 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)
- Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali)
- Articolo 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)
- Articolo 290 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti).
- Articolo 291 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)
- Articolo 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

- Articolo 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- Articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- Articolo 292 (Altri casi di contrabbando)
- Articolo 294 (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato);
- Contravvenzioni del Titolo VII Capo II (es. art. 302 e ss.), nei limiti in cui siano ancora punibili.

### 20.1 Sanzioni Previste

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
- Reati di contrabbando previsti dal TUD	Fino a 200 quote (fino a 400 se diritti di confine superiori a 100.000 euro)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>